

Comune di GUALDO CATTANEO

Provincia di PERUGIA

**CRITERI E MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI AUSILI FINANZIARI
E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
DI QUALUNQUE GENERE
A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

(LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 - ART.12)

APPROVATO CON DELIBERA
D.I.C.C. N. 5 del 20/01/1995



CAPITOLO I°

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

I criteri e le modalità per la concessione di contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, Enti pubblici e privati, a Società, Associazioni e Organizzazioni o Comitati, sono disciplinati dal presente regolamento, in attuazione dell'art.12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Sono escluse tutte le attività e iniziative già direttamente contemplate da Leggi statali e regionali o regolamenti.

Art. 2

In attuazione degli artt. 2 e 9 della L. 142/90 e dei propri programmi annuali o pluriennali, il Comune esercita i compiti disciplinati dal presente regolamento, nei limiti delle risorse assegnate.

Art. 3

Gli interventi disposti in attuazione del presente regolamento sono diretti:

- a promuovere e sostenere le iniziative pubbliche e private che, in diversi ambiti, concorrono alla crescita culturale, sociale ed economica della comunità locale;
- a rimuovere le cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno e fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- a consentire la fruibilità di strutture, servizi, prestazioni sociali al fine di realizzare la piena uguaglianza di trattamento.

Art. 4

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento, l'Amministrazione comunale, con provvedimenti dei suoi organi, utilizza le forme di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici in danaro o in beni e servizi.

Art. 5

La concessione dei benefici, di cui al precedente articolo, è accordata a favore di Società, Associazioni, Organizzazioni, persone ed Enti pubblici e privati, le cui attività siano svolte nell'interesse della comunità locale.

C A P I T O L O II°

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 6

Possono ricevere sostegno finanziario dal Comune le seguenti attività che si svolgono nel proprio ambito territoriale:

a) iniziative e attività socio-assistenziali rivolte a:

- educazione alla salute;
- promozioni di interventi di volontariato di utilità sociale, riguardanti la popolazione del territorio comunale o parti di essa;
- promozioni e sostegno di attività in favore di giovani, di anziani e di soggetti a rischio di emarginazione, con finalità di inserimento sociale;
- rimozione delle temporanee difficoltà di natura socio-economica di singoli o nuclei familiari;
- interventi di aiuto e solidarietà verso altre comunità nazionali e straniere;
- interventi straordinari a tutela del diritto alla salute.

b) Iniziative ed attività nel settore della cultura, istruzione ed informazione tese a:

- valorizzazione a tutela dei beni culturali e ambientali;
- promozione culturale ed educazione permanente;
- promozione e diffusione della conoscenza della musica e delle tradizioni folcloriche fra i cittadini, mirando alla loro partecipazione attiva;
- promozione del diritto allo studio con interventi diretti a facilitare la frequenza della Scuola da parte di studenti meritevoli in condizione di disagio economico.

c) Iniziative ed attività nel settore sportivo, del tempo libero e del turismo tese a:

- agevolare e promuovere la pratica sportiva fra le giovani generazioni;
- favorire l'impiego del tempo libero attraverso iniziative ed

impianti ricreativi destinati all'uso pubblico;
- favorire e promuovere il turismo sociale nel Comune anche mediante la realizzazione di apposite strutture ed impianti.

d) Iniziative ed interventi nel campo economico e della occupazione, di tutela dell'ambiente e di protezione civile tese a:

- promuovere e favorire interventi di promozione, sostegno e sviluppo delle attività economiche, con particolare attenzione alle problematiche dei lavoratori dipendenti in cassa integrazione;
- favorire la salvaguardia ed il recupero dell'ambiente;
- prevenire e concorrere, d'intesa con organismi pubblici, al sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali od altri eventi eccezionali.

C A P I T O L O III°

CRITERI E MODALITA'

Art. 7

Le liberalità possono essere corrisposte oltre che in danaro anche sotto forma di esecuzioni o riduzioni delle tariffe attinenti i servizi comunali, ad eccezione di quelli per i quali le agevolazioni sono stabilite per legge.

Art. 8

L'entità del contributo è determinato di volta in volta dalla Giunta Comunale tenendo conto delle estensioni dell'obiettivo da perseguire.

A tal' uopo è istituito, sul bilancio di ogni anno, un fondo apposito da allocarsi alla Sez. ~~VIII~~^{VIII}° del Titolo I°.

Art. 9

Per ottenere l'erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento è necessario avanzare al Comune apposita istanza, in carta libera, nella quale, oltre alle generalità e qualifica del richiedente, dovranno essere indicate le finalità perseguite



dall'Ente, se trattasi di persona giuridica, e la destinazione del contributo.

Le persone giuridiche, assieme alla domanda, sono tenute a presentare:

- relazione dell'impiego del contributo;
- preventivo di spesa.

Dovranno, inoltre, presentare entro 3 mesi il rendiconto, firmato dal legale rappresentante, delle spese sostenute per finanziare l'iniziativa per la quale è richiesto il contributo.

Le domande di contributo "de plano" dovranno essere presentate entro il 30 Giugno di ogni anno.

In casi eccezionali ritenuti meritevoli di attenzione la Giunta Comunale può derogare al termine medesimo.

La presentazione dell'istanza non fa sorgere alcun diritto per il richiedente.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda la Giunta Comunale adotta apposito atto deliberativo di concessione. In caso di diniego, il Sindaco invierà, entro lo stesso termine, risposta scritta.

Art. 10

L'erogazione del contributo è inoltre subordinata alla produzione delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per dare inizio e svolgere l'iniziativa o l'attività o la manifestazione per cui è stato richiesto l'intervento.

Art. 11


Il destinatario dell'intervento è impegnato ad inserire nel materiale pubblicitario all'uso prodotto un'apposita informazione per rendere noto il sostegno finanziario del Comune. E' fatto divieto di utilizzare lo stemma comunale, tranne nei casi di patrocinio comunale o di iniziative svolte in concreta collaborazione con il Comune.

Art. 12

La concessione di un contributo non conferisce diritto né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

Art. 13

La concessione dell'intervento annuale è accordata alla condizione che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si svolga nel rispetto del programma o del preventivo di spesa presentati e nella intesa che, in caso di parziale realizzazione



o di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.

Art. 14

IL Comune non assume sotto nessun aspetto responsabilità alcuna relativamente alla gestione degli Enti, Società, Associazioni ed Organizzazioni che ricevono interventi, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi dei soggetti beneficiati siano presenti rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari od anomalie di gestione delle iniziative, può sospendere l'erogazione degli interventi contributori, qualora non corrisposti, o deliberarne la revoca ed il reintroito.

C A P I T O L O IV°

UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI COMUNALI

Art. 15

L'utilizzo gratuito od agevolato di immobili, strutture o beni comunali da parte di Enti pubblici o privati, Società, Associazioni ed Organizzazioni costituiti senza scopo di lucro ed aventi per finalità la promozione di attività sociali, culturali, ricreative o sportive a favore della cittadinanza, o da parte di privati cittadini che versino in disagiate condizioni economiche, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso può essere occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune, e/o sulla base di apposita convenzione tra il Comune ed il beneficiario.

L'ammontare del beneficio, opportunamente valutato secondo apposite stime del canone di locazione dell'immobile, effettuate dall'Ufficio Tecnico comunale, ovvero dell'effettivo costo sostenuto dal Comune, viene computato nell'ammontare degli interventi ricevuti dal beneficiario.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale deve essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale delle attività svolte dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

C A P I T O L O V°

PATROCINIO

Art. 16

Il patrocinio del Comune può essere concesso per quelle manifestazioni, iniziative, progetti di elevato livello culturale, sportivo o sociale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

La concessione del patrocinio del Comune può comportare la presenza del Gonfalone nell'ambito delle manifestazioni od iniziative beneficiate.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPITOLO VI°

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Art. 17

Per i servizi a domanda individuale di cui al Decreto Ministeriale 31.12.83 (G.U. n.16 del 17.1.1984), il presente regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

CAPITOLO VII°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18

L'Amministrazione comunale, allo scopo di dare pubblica notizia della sua attività di sostegno finanziario, provvede, entro il mese di Gennaio di ogni anno, all'affissione all'Albo pretorio dell'elenco degli Enti e persone beneficiari degli interventi nell'anno precedente, con l'indicazione delle iniziative, attività e manifestazioni svolte e l'ammontare delle somme erogate dal Comune.

